

LA LETTRE FISCALE

CIRCOLARE
INFORMATIVA

Notiziario mensile

Ottobre 2025

NEWS

FISCO

GUIDA ALLA CARTELLA DI PAGAMENTO: DI COSA SI TRATTA

Guida AE-AER ottobre 2025

È stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione la “Guida alla cartella di pagamento” che contiene indicazioni utili a comprendere come funziona questo strumento di riscossione, come leggere le informazioni e quali siano i passaggi che il contribuente può seguire per adempiere alle richieste dell'AdeR. Uno spazio è riservato anche all'avviso di accertamento esecutivo e conseguente avviso di presa in carico. Sintesi dei chiarimenti principali.

Cartella di pagamento

È l'atto ufficiale con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica al contribuente la **richiesta di pagamento** di debiti affidati dagli **Enti creditori** (come Agenzia delle Entrate, INPS, Comuni, Regioni, ecc.).

Nel 2025, il **processo** di notifica e gestione delle cartelle è stato reso ancora **più chiaro** ed accessibile, grazie ad una comunicazione semplificata ed a strumenti digitali sempre più diffusi. La cartella di pagamento si distingue, infatti, per il linguaggio semplificato, la suddivisione chiara delle sezioni e l'uso di colori e schemi che permettono a chiunque di capire cosa viene richiesto e perché.

Ogni cartella contiene un numero identificativo unico, dati del destinatario, dettagli sulle somme dovute e modalità di pagamento.

Avviso di accertamento esecutivo ed avviso di presa in carico

L'**avviso di accertamento esecutivo** è l'atto notificato direttamente dall'Agenzia delle Entrate ed altri enti autorizzati (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed alcuni Enti territoriali) per le entrate tributarie e patrimoniali di loro competenza, che contiene l'intimazione ad adempiere all'obbligo di **pagamento** delle somme riportate, entro il termine di 30 giorni (termine entro il quale è possibile anche presentare ricorso), scaduto il quale, la riscossione delle somme richieste è affidata a AdeR, che può avviare le attività di **recupero coattivo** senza la necessità di notificare la cartella di pagamento. L'**avviso di presa in carico** è, pertanto, il documento che AdeR invia al cittadino per comunicargli di aver ricevuto l'incarico da parte dell'Ente creditore. L'avviso di presa in carico rappresenta una semplice **informazione**: non prevede alcuna data di scadenza per il pagamento; viene inviato per raccomandata semplice o posta elettronica non certificata; AdeR può avviare le attività di riscossione per il recupero delle somme indipendentemente dal ricevimento o meno dell'avviso di presa in carico.

Pagamento semplice e digitale

Il pagamento può essere effettuato tramite il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, l'app **Equiclick**, i canali telematici di banche, Poste Italiane ed altri Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti a **pagoPA**, oppure presso sportelli fisici. In caso di pagamento oltre i 60 giorni dalla notifica, si applicano automaticamente gli interessi di mora.

Rateizzazione agevolata

Se il contribuente si trova in una temporanea difficoltà economica, può richiedere la **rateizzazione** del debito direttamente online per importi fino a 120.000 euro (fino a 84 rate senza documentazione aggiuntiva). Per importi superiori od un maggior numero di rate, occorre fornire la documentazione che attesti la difficoltà economico-finanziaria. Per chi non rispetta il piano, dopo otto rate non pagate, decade il beneficio della rateizzazione.

Sospensione e ricorso

Chi ritiene che la richiesta di pagamento sia ingiusta, può chiedere la **sospensione della riscossione** entro 60 giorni dalla notifica, presentando domanda all'Agenzia delle Entrate-Riscossione che la trasmetterà all'Ente creditore. In assenza di risposta entro 220 giorni, il debito viene annullato (salvo alcune eccezioni). È possibile, inoltre, presentare ricorso formale all'Autorità giudiziaria competente solo per vizi formali della cartella o della notifica.

DETRAZIONI EDILIZIE IN CASO DI DECESSO DEL BENEFICIARIO

Princ. dir. AE 2 ottobre 2025 n. 7

L'Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti che risolvono diversi dubbi emersi in questi anni relativamente alla fruizione dei bonus edilizi in ipotesi di decesso del beneficiario.

In generale, in relazione alle detrazioni edilizie - bonus ristrutturazioni, superbonus, bonus verde ed ecobonus - è previsto il **trasferimento** delle **quote non godute** dal beneficiario nei seguenti casi (art. 16 bis c. 8 DPR 917/86):

- in caso di **vendita** dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi edilizi, la detrazione "non utilizzata in tutto o in parte" è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle Parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare;
- in caso di **decesso** dell'avente diritto, la fruizione del beneficio, relativamente alle quote residue (cioè, non godute dal beneficiario defunto) si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

I chiarimenti

In merito al decesso, l'Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti che risolvono dubbi emersi in questi anni.

In particolare, è stato chiarito che:

- la condizione della **detenzione** materiale e diretta dell'immobile deve sussistere non solo per l'anno dell'accettazione dell'eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione;
- il diritto alla **detrazione** delle eventuali **quote annuali residue** sussiste solo per i periodi d'imposta nei quali la detenzione dell'immobile da parte dell'erede sia mantenuta ininterrottamente dal 1° gennaio al 31 dicembre. Quindi, se uno o più eredi acquisiscono la detenzione dell'immobile in corso d'anno ed in un momento successivo all'apertura della successione, il diritto alla detrazione delle eventuali quote

annuali residue sussiste solo per i periodi d'imposta successivi, nei quali la detenzione è mantenuta per l'intero periodo ininterrottamente;

- l'erede non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l'immobile direttamente perché, ad esempio, concesso **in comodato od in locazione**. Solo al **termine** del **contratto** di locazione o di comodato, può beneficiare delle eventuali rate residue di competenza, a partire dall'anno successivo, a condizione che la detenzione sia continuativa per tutto il periodo d'imposta;
- se la detenzione dell'immobile è esercitata **congiuntamente da più eredi**, la detrazione va ripartita tra gli stessi in parti uguali. Se il numero di eredi che detengono l'immobile varia da un anno all'altro, anche il diritto alla detrazione deve essere ripartito in maniera consequenziale tra loro in ciascun anno.

LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO: CHIARIMENTI AE

Risp. AE 30 settembre 2025 n. 14

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle agevolazioni, in tema di IRPEF e di IRAP, introdotte dal D. Lgs. 36/2021 nell'ambito del lavoro sportivo dilettantistico.

Nello specifico sono state previste:

- a favore dei **lavoratori sportivi**, l'esclusione dalla base imponibile IRPEF, fino ad € 15.000, dei compensi e delle somme comunque percepiti e l'assoggettamento a tassazione separata delle somme percepite a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive;
- a favore dei **soggetti che erogano compensi** a collaboratori nell'area del dilettantismo sportivo, l'esclusione dal computo della base imponibile IRAP dei predetti compensi di importo fino ad € 85.000.

Tipologia di provento	Agevolazione
compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo , sia che si tratti di co.co.co., che di lavoro dipendente od autonomo (con apertura della partita IVA)	- fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro, esclusi dalla base imponibile IRPEF (1); - l'ammontare che supera tale importo concorre a formare il reddito del percipiente ed è soggetto a tassazione secondo le ordinarie aliquote IRPEF, oltre le addizionali regionale e comunale, o ad imposta sostitutiva in caso di lavoratore autonomo in regime forfettario (2)
somme percepite dai tesserati , in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche (3)	- tassate con ritenuta a titolo d'imposta (4)
(1) All'atto del pagamento da parte dell'ente sportivo, il lavoratore deve rilasciare autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare. (2) Il soggetto in regime forfettario applica il coefficiente di redditività all'importo che eccede € 15.000; invece, per la verifica della soglia massima dei compensi percepiti nell'anno precedente, per poter applicare e/o mantenere il regime, deve considerare tutti i compensi (compresi quelli esclusi dalla base imponibile). 3) Non rientrano in tale fattispecie: - le somme che atleti e tecnici del dilettantismo conseguono in dipendenza dei contratti di lavoro sportivo di cui sono titolari, anche qualora dette somme siano qualificate nei contratti come premi correlati al raggiungimento di determinati risultati sportivi; - i premi corrisposti non al singolo atleta o tecnico, ma direttamente all'ente sportivo di cui questi ultimi fanno parte. Tali somme possono fruire della tassazione con ritenuta a titolo d'imposta anche se sono percepite da atleti e tecnici che ordinariamente lavorano nel settore del professionismo (in forza di contratti di lavoro stipulati con società sportive professionistiche) per attività sportiva svolta nell'ambito del settore dilettantistico di dette Federazioni. (4) I premi non sono soggetti all'obbligo di certificazione da parte del soggetto erogatore, ma devono essere riportati nel modello 770 (Quadro SH, prospetto G), indicando la ritenuta operata nel quadro ST.	

Agevolazioni per i soggetti che erogano i compensi

La disposizione agevolativa secondo cui tutti i singoli compensi corrisposti per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo sportivo inferiori all'importo annuo di € 85.000 non concorrono alla determinazione della base imponibile, si interpreta nel senso che **non rilevano** i singoli compensi di importo **inferiore a 85.000 euro**, mentre ciascun compenso di ammontare pari o superiore a tale importo rileva per intero.

COMUNICAZIONI INAIL DI MESSA IN SERVIZIO DELLE ATTREZZATURE

Risp. AE 7 ottobre 2025 n. 260

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale applicato alle comunicazioni obbligatorie di sicurezza inviate dalle Pubbliche Amministrazioni all'INAIL: in questi casi l'imposta di bollo non è dovuta.

La richiesta di immatricolazione di una piattaforma idraulica di sollevamento per servizi antincendio e di soccorso, presentata all'INAIL da una Pubblica Amministrazione in ottemperanza dell'art. 71 c. 11 D. Lgs. 81/2008, **non è soggetta ad imposta di bollo**.

L'esclusione non deriva dall'esenzione prevista, dall'art. 16 della Tabella allegata al DPR 642/72, per gli atti e documenti scambiati tra amministrazioni dello Stato, ma dal fatto che le istanze di immatricolazione in esame, qualificate come "comunicazioni obbligatorie" tese alla tenuta di una banca dati, **non sono relative "alla tenuta di pubblici registri", né volte "ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo od il rilascio di certificati, estratti, copie o simili" come richiesto dall'art. 3 c. 1 bis della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72.**

Nel caso sottoposto all'Amministrazione finanziaria, la PA istante si trovava in disaccordo con l'unità territoriale dell'INAIL, che aveva richiesto il versamento dell'imposta di bollo per la suddetta richiesta di immatricolazione.

TAX CREDIT ALBERGHI SENZA PIÙ VINCOLI TEMPORALI DI UTILIZZO

DM 11 settembre 2025

Il Ministero del Turismo ha pubblicato un decreto contenente nuove disposizioni relative al credito d'imposta per le imprese turistiche: ecco gli aspetti principali.

Il Ministero del Turismo ha pubblicato un decreto contenente nuove disposizioni relative al **credito d'imposta** per le **imprese turistiche**, al fine di recepire le modifiche normative introdotte dal DL 202/2024.

In particolare, sono state introdotte novità sia sulla fruizione del credito d'imposta, sia sulla cedibilità dello stesso.

Le nuove regole prevedono che il credito d'imposta, riconosciuto fino all'80% delle spese sostenute per interventi qualificati da imprese del settore turistico, agriturismo, fieristico, congressuale e ricettivo in generale, **non è più soggetto al termine originario del 31 dicembre 2025** per la sua fruizione. Questo consente alle imprese di pianificare meglio i propri investimenti e di beneficiare dell'incentivo anche oltre la scadenza predetta.

Un'altra modifica fondamentale riguarda la cedibilità del credito d'imposta: il beneficio può essere **ceduto solo per intero** e, salvo specifiche eccezioni, non è ammessa una successiva cessione a soggetti diversi, ad eccezione di banche, intermediari finanziari ed

imprese assicurative autorizzate. Sono consentite fino a due ulteriori cessioni, ma esclusivamente a favore di operatori qualificati del settore finanziario.

Quanto alle modalità di utilizzo, si ricorda che il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, mediante modello F24 (codice tributo "7059"), a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, fermo restando che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del Turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

DECRETO TERRA DEI FUOCHI CONVERTITO IN LEGGE

DL 116/2025 conv. in L. 147/2025

La Legge, contenente le disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore dall'8 ottobre 2025.

La Legge, in particolare:

- introduce anche **modifiche** al **Codice dell'ambiente**, tra cui la trasformazione del reato di "Traffico illecito di rifiuti" da contravvenzione a delitto, ora definito come "Spedizione illegale di rifiuti";
- aggiunge un'**aggravante sulle pene** previste dagli artt. 256, 256 bis e 259 D. Lgs. 152/2006 se i fatti sono commessi nell'ambito di un'impresa o di un'attività organizzata e se il titolare dell'impresa od il responsabile dell'attività comunque organizzata omette di vigilare sull'operato materiale degli autori dei delitti;
- introduce l'**arresto in flagranza differita** per i reati contro l'ambiente;
- **inasprisce** le **sanzioni interdittive** in caso di condanna per i rappresentanti dell'impresa o per i responsabili dell'attività con provvedimenti come l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- stabilisce che nel 2025 siano stanziati 15 milioni di euro per interventi di **bonifica e ripristino ambientale** nella zona nota come "Terra dei fuochi", con particolare attenzione alle discariche ed ai siti contaminati, sotto la gestione del Commissario unico;
- istituisce presso la Presidenza del Consiglio il nuovo "**Dipartimento per il Sud**", incaricato di guidare, coordinare e promuovere le politiche strategiche del Governo per il Mezzogiorno.

BREVETTI+, DISEGNI+ E MARCHI+: ECCO I BANDI PER VALORIZZARE LE PROPRIETÀ INDUSTRIALI

Decreti MIMIT 29 settembre 2025

Pubblicati i bandi 2025 per le misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+: dal 20 novembre 2025, con finestre differenziate, le PMI potranno chiedere sostegni per la valorizzazione delle proprietà industriali, per cui sono state stanziare risorse per complessivi 32 milioni di euro.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha annunciato l'apertura dei bandi **Brevetti+**, **Disegni+** e **Marchi+** per il 2025, con una dotazione totale di 32 milioni di euro destinati alle micro, piccole e medie imprese intenzionate a valorizzare i loro brevetti, disegni e marchi.

Le **domande** potranno essere presentate dal 20 novembre 2025 per Brevetti+, dal 4 dicembre 2025 per Marchi+ e dal 18 dicembre 2025 per Disegni+.

Le misure mirano a **sostenere** la competitività delle **PMI**, finanziando servizi specialistici ed attività per la protezione e lo sfruttamento economico della proprietà industriale. I bandi saranno gestiti da **Invitalia** (Brevetti+) ed **Unioncamere** (Disegni+ e Marchi+).

Le imprese sono invitate a preparare la documentazione ed a consultare i bandi ufficiali per verificare i requisiti e le modalità di partecipazione, poiché i fondi saranno disponibili fino ad **esaurimento**.

Per le imprese interessate è opportuno:

- **verificare i requisiti** di ammissibilità e le modalità di partecipazione che saranno dettagliati nei rispettivi bandi pubblicati sui siti di Invitalia (per Brevetti+) e Unioncamere (per Disegni+ e Marchi+);
- iniziare a **raccogliere la documentazione** necessaria per la presentazione delle domande;
- **pianificare** con attenzione la **tempistica**, considerato che i fondi saranno assegnati secondo le modalità definite nei bandi e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

DDL LEGGE DI BILANCIO 2026: PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE

DDL Legge di Bilancio 2026

Si riepilogano le principali novità in materia fiscale contenute nel Disegno Di Legge di Bilancio per il 2026, che verrà discusso in Parlamento nelle prossime settimane.

- **Aliquote IRPEF:** l'aliquota IRPEF del secondo scaglione - reddito da € 28.000 ad € 50.000 euro - è stata ridotta, dall'attuale 35% **passa al 33%**. La riduzione sarà sterilizzata per i redditi superiori ad € 200.000.
- **Bonus edilizi:** sono **prorogate al 2026**, alle stesse condizioni previste per l'anno 2025, le disposizioni in materia di **detrazione delle spese** sostenute per **interventi edilizi** (detrazione al 50% sulle ristrutturazioni edilizie per la prima casa, mentre per le seconde case l'agevolazione resta al 36%). Si proroga poi anche il **bonus mobili**.
- **Rottamazione quinquies cartelle esattoriali:** sono introdotti interventi rivolti ai contribuenti per i carichi affidati all'Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023. Questi ultimi potranno essere definiti in una unica soluzione oppure pagati in 9 anni, in 54 rate bimestrali uguali. La misura è rivolta ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione, ma hanno omesso il pagamento. Vi è la possibilità di aderire alla misura anche per gli enti locali.
- **Iper-ammortamenti 2026:** dal 2026 tornano gli iper-ammortamenti; le imprese potranno beneficiare di una **maggiorazione fino al 220%** su investimenti innovativi e green, che sostituirà i **crediti d'imposta 4.0 e 5.0**.
- **Affitti brevi:** sale al 26% la tassazione sugli affitti brevi, per chi esercita attività di intermediazione immobiliare o gestisce portali telematici. Si sopprime la riduzione, introdotta lo scorso anno, della cedolare secca al 21% per uno degli immobili per cui la cedolare secca resta, quindi, al 26%. Sale, inoltre, dal 21% al 26% l'aliquota per chi esercita **attività di intermediazione immobiliare**, nonché per quelli che gestiscono portali telematici.

- **Plusvalenze soggetti IRES:** si modifica il **regime di tassazione delle plusvalenze** per soggetti IRES, restringendo la possibilità di rateizzazione, innalzando i requisiti temporali di possesso (da 3 anni a 5 anni) e riducendo la durata della dilazione fiscale per alcune categorie di beni. Rimangono, invece, invariate le regole per cessioni di azienda e diritti sportivi.
- **Dividendi 2026:** l'applicazione del regime di parziale esclusione dei dividendi sarà subordinata alla detenzione di una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10%. Ai fini del calcolo della soglia percentuale minima, si dovranno considerare anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate.
- **Buoni pasto e premi di produzione per dipendenti:** viene innalzato ad € 10 il **valore esente del buono pasto** (elettronico). Inoltre, si riduce poi **dal 5% all'1%** la **tassazione dei premi di produttività**, elevando la soglia dei premi soggetti all'aliquota sostitutiva da € 3.000 ad € 5.000.
- **Neo residenti facoltosi:** si eleva ad € 300.000, rispetto ai precedenti € 200.000, la **flat tax** sui **redditi prodotti all'estero** realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia e sale ad € 30.000, dai precedenti € 25.000 annui, per ciascun familiare che aderisce al regime.
- **Estromissione beni immobili imprese:** gli **imprenditori individuali** potranno escludere dal patrimonio dell'impresa i **beni immobili strumentali** che possiedono **al 30 settembre 2025**, trasferendoli a sé stessi e pagando un'**imposta sostitutiva**. Tale possibilità si applicherà alle operazioni effettuate tra il 1° gennaio 2026 ed il 31 maggio 2026.
- **Benzina e diesel:** saranno soggette alla **stessa accisa** già dal 1° gennaio 2026: quindi, per la prima scenderà di circa 4 centesimi e per il diesel salirà della stessa somma, arrivando in entrambi i casi ad € 672,90 per mille litri.
- **Plastic tax e sugar tax:** l'entrata in vigore della Plastic Tax e della Sugar Tax **slitta** al 1° gennaio 2027.
- **Token:** ai redditi e proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione od impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, ovvero le *stablecoin*, sarà applicata l'**aliquota del 26%** (anziché quella prevista del 33%).

TARDIVA REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE PLURIENNALE

Ris. AE 13 ottobre 2025 n. 56/E

Chiarite le modalità di determinazione della sanzione per tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di tardiva registrazione del contratto di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, la **sanzione** (120% dell'imposta dovuta, ridotta al 45% se la registrazione avviene con ritardo non superiore a 30 giorni) è **commisurata** all'imposta di registro calcolata, in caso di pagamento annuale dell'imposta, sull'ammontare del canone relativo alla prima annualità. Con riferimento alle **annualità successive alla prima**, si applica la sanzione per tardivo versamento - 25% dell'imposta dovuta.

In caso di opzione per la **cedolare secca**, si applica la sanzione minima prevista in misura fissa (€ 150 od € 250 a seconda dei casi).

Guida AE “L’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali”

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata della guida all’acquisto della casa.

Il documento, rivolto ai **privati acquirenti**, offre un quadro completo su imposte, regole e benefici fiscali, con focus sulle novità per i preliminari di compravendita, sulle agevolazioni “prima casa”.

All’interno del documento si trovano **approfondimenti pratici** su tutte le fasi dell’acquisto: dalle verifiche preliminari sull’immobile e sul venditore, ai servizi online per controlli catastali ed ipotecari, fino al dettaglio delle imposte dovute in base al tipo di venditore e di immobile.

Tra le principali **novità fiscali 2025**, la guida spiega la nuova disciplina sulla **tassazione dei preliminari di compravendita**: dal 1° gennaio 2025, per i contratti con caparra od acconto (senza IVA), l’imposta di registro proporzionale sarà sempre dello 0,5%, sia sulle caparre sia sugli acconti, e sarà imputata all’imposta dovuta al rogito definitivo. Restano, invece, regole differenziate per le operazioni soggette ad IVA.

Un’altra sezione è dedicata alle **agevolazioni prima casa**, sottolineando l’estensione del termine per la rivendita: chi acquista con i benefici “prima casa” e possiede già un’abitazione agevolata avrà **due anni** di tempo per vendere il precedente immobile (anziché uno), a partire dal nuovo acquisto.

La guida all’acquisto della casa si conclude con un’ampia sezione di **FAQ e casi pratici**, pensata per aiutare i cittadini ad orientarsi tra le diverse regole ed opportunità fiscali. Uno strumento indispensabile per chi desidera acquistare casa in modo informato e consapevole.

DETRAZIONE IVA: È AMMESSA ANCHE SENZA PROVA DEL PAGAMENTO

Cass. 11 ottobre 2025 n. 27238

L’IVA è detraibile se addebitata in fattura per acquisti inerenti all’attività svolta. Pertanto, per esercitare il diritto alla detrazione IVA, sono essenziali l’esigibilità dell’imposta ed il possesso di una fattura o documento equivalente. Il mancato pagamento dell’importo al fornitore non è un requisito per la detraibilità, a meno che l’operazione non sia dimostrata come fraudolenta.

Il **diritto alla detrazione** dell’IVA trova fondamento negli artt. 19 e s. DPR 633/72, che sanciscono il **principio di neutralità** dell’imposta armonizzata.

Tale principio garantisce che l’IVA non costituisca un costo effettivo per gli operatori economici che effettuano operazioni imponibili.

La Cassazione interviene per chiarire l’ambito applicativo di tale principio, in particolare nei casi di **dichiarazioni tardive** od **omesse** in cui l’Amministrazione Finanziaria tende a disconoscere crediti IVA formalmente irregolari, ma **sostanzialmente fondati**.

Il contribuente ha impugnato la sentenza, sostenendo che il diritto alla detrazione non può essere negato in presenza di documentazione contabile regolare e fatture registrate, anche se la dichiarazione annuale è stata tardiva od omessa.

Richiamando gli artt. 167 e 178 Dir. CE 2006/112 e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE, la Cassazione ha ribadito che il **diritto alla detrazione** nasce quando:

- l’imposta diviene **esigibile**, ossia quando si realizza l’operazione imponibile (requisito sostanziale);

- il soggetto passivo è in possesso di una **valida fattura**, redatta e registrata conformemente alle norme IVA (requisito formale).

La **manca**za di uno di questi elementi può impedire la detrazione; tuttavia, la prova del pagamento non rientra tra le condizioni previste.

Secondo la Corte, subordinare la detrazione all'effettivo pagamento della fattura introdurrebbe un **terzo requisito** non previsto dal diritto unionale, alterando il principio di neutralità dell'IVA.

Il pagamento, infatti, attiene al rapporto obbligatorio tra le Parti e non alla realizzazione del presupposto impositivo.

La Corte di Cassazione, in definitiva, ha **rinvio**to la **causa** alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in diversa composizione, per nuovo esame nel merito e per la liquidazione delle spese.

REVERSE CHARGE: CODICE IDENTIFICATIVO PER L'OBLIGATO SOLIDALE

Ris. AE 7 ottobre 2025 n. 53/E

Nel settore della logistica, il prestatore ed il committente possono optare affinché il pagamento dell'IVA sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta.

A tale riguardo, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver istituito il **codice tributo "6045"** per il versamento, tramite modello F24, dell'IVA dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore, ha istituito anche il **codice identificativo "66"** denominato "Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica" per consentire la corretta identificazione del soggetto solidamente responsabile.

In sede di compilazione del **modello F24**, il campo "Codice fiscale del coobbligato" è valorizzato con il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile, prestatore o subappaltatore, unitamente al codice "66" da riportare nel campo "codice identificativo".

PREMI SPORTIVI DILETTANTISTICI 2025: RITENUTA FINO A 300 EURO CON RIMBORSO

Risp. AE 17 ottobre 2025 n. 265

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'esclusione dall'applicazione della ritenuta d'imposta sulle somme che non superano i 300 euro, percepite dai tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive.

Il chiarimento si è reso necessario in quanto l'esclusione era stata prevista inizialmente per le somme percepite dal 29 febbraio 2024 fino al 31 dicembre 2024, senza riproporre la misura agevolativa per il 2025. Tuttavia, l'art. 45 c. 9 D. Lgs. 33/2025 (TUVR), che sostituisce dal 1° gennaio 2026 l'art. 30 DPR 600/73, reintroduce la **soglia di esenzione** per le somme percepite dalla data del **29 febbraio 2024** (in modo continuativo senza più prevedere un termine ultimo).

In pratica, in merito all'**applicazione delle ritenute** sulle somme percepite/corrisposte a titolo di premio occorre comportarsi nel seguente modo:

- per l'anno **2026**, la ritenuta d'imposta sui premi destinati agli atleti dilettanti dovrà essere applicata solo se, nel corso dell'anno fiscale, l'ammontare complessivo versato alla stessa persona supera i 300 euro;
- per l'anno **2025**, sarà necessario continuare ad effettuare la ritenuta, ferma restando la possibilità di presentare, nel corso del 2026, una richiesta di rimborso delle ritenute applicate sui premi corrisposti nel 2025 allo stesso beneficiario, di importo non superiore a 300 euro.

RIMBORSI DEI PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI PUBBLICI: NON SI APPLICA L'IVA

Risp. AE 9 ottobre 2025 n. 261

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime IVA dei rimborsi concessi dagli enti locali (Comuni, Province) ai datori di lavoro pubblici e privati per le assenze dei dipendenti impegnati in incarichi elettivi.

Gli artt. 79 e 80 D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) riconoscono, infatti, al lavoratore dipendente eletto in Consiglio comunale, provinciale, metropolitano, regionale, nonché negli Organi esecutivi, il diritto di assentarsi dal lavoro per l'espletamento delle proprie **funzioni pubbliche**. In questi casi, il datore di lavoro continua a corrispondere la retribuzione e, successivamente, chiede all'ente pubblico il **rimborso** per le giornate o le ore di permesso effettivamente fruite dal dipendente.

In questo caso, i rimborsi erogati dagli enti pubblici ai datori di lavoro per i permessi retribuiti concessi ai dipendenti che svolgono cariche elettive sono **esclusi da IVA**.

Non si tratta di una prestazione di servizi tra enti o tra privati (assenza della funzione sinallagmatica), ma di una mera **movimentazione di denaro** prevista dalla Legge.

APPROFONDIMENTI

CONTO TERMICO 3.0: QUADRO NORMATIVO, BENEFICI E PROFILI OPERATIVI

Dopo una lunga attesa, è stato pubblicato in GU, il 26 settembre 2025, il decreto che introduce il Conto termico 3.0. Lo strumento, pur non avendo natura prettamente fiscale, costituisce un'opportunità concreta di sostegno economico per imprese, Pubbliche Amministrazioni e cittadini, in un'ottica di efficientamento energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili. Analizziamo la platea dei beneficiari, le modalità di accesso, le novità rispetto alle versioni precedenti ed alcuni punti di attenzione per professionisti e contribuenti.

Premessa

Il tema della transizione energetica è al centro dell'agenda politica ed economica europea. In Italia, accanto alle agevolazioni di natura fiscale come l'Ecobonus ed il Superbonus, il legislatore ha negli anni affiancato strumenti incentivanti diretti, tra cui il **Conto termico**, gestito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Dopo il primo Conto termico del 2012 ed il successivo aggiornamento del 2016 (c.d. Conto termico 2.0), il legislatore ha approvato – con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto attuativo – la **versione 3.0**. L'**intento** dichiarato è duplice: da un lato rafforzare gli interventi di efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili termiche,

dall'altro rendere più semplice e rapido l'accesso ai contributi, ampliando la platea dei beneficiari ed incrementando i massimali incentivabili.

L'assetto normativo

Il DM 7 agosto 2025 aggiorna la **disciplina degli incentivi** in coerenza con le direttive europee sull'efficienza energetica e sull'uso delle rinnovabili.

Restano **invariati**:

- il ruolo del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che gestisce le domande, effettua i controlli e procede all'erogazione;
- la natura del beneficio, che non è una detrazione fiscale, bensì un contributo in conto capitale erogato in un'unica soluzione o in più rate.

Il decreto fissa un **limite** complessivo di **spesa annua** cumulata pari a 900 milioni di euro, suddiviso in:

- 400 milioni di euro destinati alle Pubbliche Amministrazioni (incluse le assimilazioni ETS non economici);
- 500 milioni di euro destinati a soggetti privati del comparto terziario.

Il Conto termico 3.0 si inserisce nel percorso tracciato dal legislatore a partire dal DM 28 dicembre 2012 (**primo Conto termico**), aggiornato con il DM 16 febbraio 2016 (Conto termico 2.0). La nuova disciplina, frutto di un lungo iter di confronto, è stata definita con il **decreto attuativo**, entrato in vigore il 26 settembre 2025, che ridefinisce criteri, modalità di accesso ed ambiti di applicazione.

Il **GSE** mantiene il ruolo di **soggetto gestore**: riceve le richieste, effettua l'istruttoria, controlla la documentazione e provvede all'erogazione degli incentivi. Si tratta di un meccanismo di contribuzione diretta, distinto dalle detrazioni fiscali: non è prevista infatti una riduzione delle imposte dovute, bensì l'erogazione di un contributo in conto capitale, corrisposto in un'unica soluzione od in più rate annuali.

La platea dei beneficiari

Il Conto termico 3.0 presenta una **platea** ampia e differenziata:

- **Pubbliche Amministrazioni**: enti territoriali, scuole, ospedali, università, ma anche società a controllo pubblico. Per questo comparto gli incentivi hanno un ruolo strategico, data la necessità di riqualificare il patrimonio edilizio pubblico;
- **imprese**: sia PMI sia grandi aziende possono accedere al contributo per interventi sugli edifici e sugli impianti produttivi. La misura assume particolare rilievo per i settori energivori;
- **persone fisiche e contribuenti privati**: cittadini proprietari o detentori di immobili che intendano migliorare la prestazione energetica della propria abitazione;
- altri soggetti: **cooperative** sociali, enti del terzo settore, comunità energetiche rinnovabili.

Il decreto conferma la possibilità di **accesso diretto** da parte dei soggetti che abbiano già realizzato l'intervento e di accesso mediante "**prenotazione**" nei casi di progetti complessi, soprattutto per le Pubbliche Amministrazioni.

Una novità rilevante è l'attenzione ai **piccoli Comuni** (sotto i 15.000 abitanti), che possono ricevere un contributo fino al 100% delle spese ammissibili.

Interventi incentivabili

Il catalogo degli interventi ammessi si articola in due grandi aree:

- efficienza energetica negli edifici:

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione, pompe di calore o sistemi ibridi;
 - interventi sull'involucro edilizio (coibentazioni, cappotti termici, infissi ad alta efficienza);
 - sistemi di schermatura solare e *building automation*;
 - efficientamento dell'illuminazione negli edifici pubblici.
- produzione di energia termica da **fonti rinnovabili**:
 - installazione di impianti a biomassa ad alta efficienza;
 - pannelli solari termici, anche per la produzione di acqua calda sanitaria;
 - pompe di calore geotermiche od aerotermiche.

Rispetto al Conto termico 2.0, la **versione 3.0** introduce:

- digitalizzazione completa del processo di richiesta e gestione;
- innalzamento dei massimali di spesa;
- maggiore cumulabilità con altre misure, pur entro i limiti di non sovra-compensazione;
- iter semplificati per gli interventi di piccola taglia.

Modalità operative

Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite il **portale GSE**, con caricamento della documentazione tecnica ed amministrativa. L'istruttoria si conclude in tempi generalmente brevi (60–90 giorni), con l'eventuale richiesta di integrazioni.

L'incentivo viene erogato:

- in un'**unica soluzione** per importi fino a 5.000 euro;
- in **rate annuali** (da 2 a 5 anni) per importi superiori.

La **prenotazione** dell'incentivo, prevista in particolare per gli enti pubblici, consente di avviare i lavori avendo già la certezza della copertura economica.

Il GSE effettua **controlli** documentali e, in alcuni casi, sopralluoghi per verificare la corretta realizzazione dell'intervento. La mancanza di requisiti o documenti può determinare la decadenza dal beneficio.

Punti di attenzione

Alcuni aspetti meritano particolare attenzione da parte di imprese e professionisti:

- **cumulabilità**: il Conto termico non è cumulabile con detrazioni fiscali sugli stessi interventi, ma può sommarsi a contributi regionali od europei, purché non si superi il costo complessivo dell'investimento;
- **requisiti tecnici minimi**: gli impianti ed i materiali devono rispettare precise norme UNI/EN e valori di rendimento; è richiesta idonea certificazione;
- **tempistiche**: le domande devono essere presentate entro termini precisi (generalmente 60 giorni dalla fine dei lavori per l'accesso diretto);
- **aspetti fiscali**: l'incentivo percepito costituisce contributo in conto capitale, rilevante ai fini delle imposte sui redditi per imprese e professionisti, con conseguenti obblighi di contabilizzazione;
- **rischi di decadenza**: dichiarazioni non veritiere, carenze documentali o difformità rispetto al progetto possono comportare la revoca del contributo.

Il ruolo dei professionisti

Commercialisti, consulenti fiscali e tecnici specializzati rivestono un ruolo cruciale:

- nella **fase preliminare**, supportando nella scelta dell'intervento più conveniente e nella verifica della cumulabilità con altri incentivi;

- nella **fase di domanda**, predisponendo la documentazione tecnica ed amministrativa ed interfacciandosi con il portale GSE;
- in fase di **gestione**, curando la corretta contabilizzazione del contributo ed assistendo l'impresa nei controlli del GSE.

Il professionista diventa, quindi, un punto di riferimento non solo fiscale, ma anche gestionale e strategico.

Conclusioni e prospettive

Il Conto termico 3.0 rappresenta oggi una delle leve più concrete di politica energetica a disposizione di imprese, Pubbliche Amministrazioni e privati. Rispetto alle detrazioni fiscali, la misura si caratterizza per un vantaggio non trascurabile: l'**erogazione diretta** di un **contributo** in conto capitale, che consente di liberare liquidità immediata e programmare meglio gli investimenti.

Per le **Pubbliche Amministrazioni**, ciò significa poter pianificare interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, ospedalieri e del patrimonio immobiliare con una prospettiva pluriennale, riducendo i costi di gestione e, al contempo, migliorando il comfort degli utenti. La possibilità di prenotare gli incentivi, inoltre, garantisce certezza delle risorse e semplifica i processi decisionali.

Per le **imprese**, l'accesso al Conto termico 3.0 si traduce in un duplice beneficio: da un lato, la riduzione strutturale dei costi energetici, che incide direttamente sulla competitività; dall'altro, la possibilità di comunicare al mercato ed agli stakeholders un impegno concreto verso la sostenibilità, con evidenti ricadute reputazionali e di posizionamento. In settori energivori, l'impatto di questi incentivi può diventare determinante nel medio periodo.

Per i **privati cittadini**, infine, il nuovo meccanismo apre la strada ad interventi di riqualificazione delle abitazioni più accessibili rispetto al passato. La liquidità garantita dagli incentivi consente di programmare interventi graduali, senza dover necessariamente fare ricorso a complesse operazioni di cessione del credito o di sconto in fattura, che negli ultimi anni hanno mostrato criticità.

Dal punto di vista dei **professionisti**, il Conto termico 3.0 amplia ulteriormente il campo d'azione. Non si tratta solo di affiancare i clienti nella predisposizione della documentazione tecnica, ma anche di fornire consulenza strategica: dalla scelta della misura più conveniente (tra contributo diretto e detrazioni) alla gestione delle implicazioni fiscali e contabili degli incentivi percepiti. Il professionista è chiamato a svolgere un ruolo di "regista" nell'interazione tra impresa, tecnici installatori e GSE.

Il successo della misura dipenderà, tuttavia, da alcuni **fattori chiave**:

- semplificazione delle procedure, affinché i tempi di istruttoria siano realmente compatibili con le esigenze operative di imprese e cittadini;
- chiarezza interpretativa in materia di cumulabilità con altre misure, per evitare incertezze e contenziosi;
- rafforzamento dei controlli in ottica preventiva, così da ridurre il rischio di revoche e garantire un uso corretto delle risorse pubbliche;
- integrazione con gli obiettivi europei di decarbonizzazione e con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC).

Guardando al medio periodo, il Conto termico 3.0 può diventare un tassello strutturale della strategia italiana per la **transizione energetica**, capace di accompagnare l'evoluzione tecnologica e favorire la diffusione di soluzioni innovative. Al contempo, rappresenta un banco di prova per il legislatore e per il GSE: la capacità di rendere la misura stabile, trasparente e facilmente accessibile costituirà il vero parametro per giudicare l'efficacia dell'intervento.

In definitiva, il Conto termico 3.0 non deve essere percepito come un mero incentivo economico, ma come uno **strumento di politica industriale ed energetica**, capace di generare benefici diffusi: riduzione delle emissioni, aumento della competitività, risparmio

per le famiglie, valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e privato. Per queste ragioni, il decreto attuativo recentemente entrato in vigore non segna un punto di arrivo, ma piuttosto l'inizio di una fase nuova, in cui imprese, cittadini ed istituzioni sono chiamati a coglierne appieno le opportunità.

SUCCESSIONE NEI CREDITI E DEBITI TRIBUTARI: GESTIONE DELLE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE RESIDUE

Un recente intervento di prassi ha chiarito la possibilità di fruire della detrazione delle quote residue delle spese relative ad interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio, nell'ipotesi di morte del proprietario e conseguente trasferimento mortis causa dell'immobile oggetto di ristrutturazione ad un erede che ne acquisisce la detenzione materiale e diretta solo in data successiva all'apertura della successione.

Premessa

L'Agenzia delle Entrate, al fine di garantire uniformità nell'interpretazione ed applicazione delle norme tributarie da parte di tutti gli uffici, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, per l'**erede**, di fruire della **detrazione** delle quote residue delle spese relative ad interventi agevolati di recupero del **patrimonio edilizio**, nell'ipotesi di **morte del proprietario** e conseguente trasferimento *mortis causa* dell'immobile oggetto di ristrutturazione ad un erede che ne acquisisce la detenzione materiale e diretta solo in data successiva a quella di apertura della successione (Principio di diritto AE 2 ottobre 2025 n. 7).

Successione mortis causa nei debiti e crediti fiscali: panoramica

Come noto, in caso di successione ereditaria, il *chiamato* che accetta l'eredità acquisisce lo *status* di **erede** subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al *de cuius* all'atto della morte e, in particolare, nei **debiti** del *de cuius* dei quali risponde con tutti i suoi beni compresi quelli ereditati, sia pure **in proporzione** alla quota ereditaria, o solamente con quelli ereditati ove abbia accettato l'eredità con “**beneficio d'inventario**”.

Per ciò che concerne la responsabilità degli eredi per i **debiti tributari** del *de cuius*, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi derogino, si applica la **disciplina comune** di cui agli artt. 752 e 1295 c.c., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti **in proporzione** delle loro rispettive quote ereditarie (Cass. 22 ottobre 2014 n. 22426, Sez. V). In effetti, il Codice Civile dispone testualmente che “*I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.*” (art. 752 c.c.).

Tuttavia, in campo fiscale, in base alla regola della **solidarietà tributaria** di cui all'art. 65 DPR 600/73, sancita anche dall'art. 1292 c.c., per alcune imposte (imposte dirette, di registro e di successione) gli **eredi** sono **responsabili in solido** per i debiti tributari del *de cuius* salvo il diritto, per l'erede che abbia provveduto all'integrale pagamento, di **rivalsa** nei confronti degli altri coeredi. Per tali imposte, quindi, ciascun erede può essere chiamato all'integrale pagamento del debito, salvo poi, per questi, il diritto di rivalsa sugli altri.

Ciò significa quindi che, pur essendo la regola generale quella della responsabilità “*pro quota*”, in base alla quale ciascun erede risponde in proporzione alla quota di eredità ad esso spettante, per i debiti tributari contratti dal *de cuius* e relativi alle **imposte dirette**, di **registro** e di **successione** vige, invece, il principio della **responsabilità solidale**, ragion per cui il Fisco può richiedere indistintamente a ciascun erede il pagamento dell'**intero debito** del *de cuius*, salvo il diritto per l'erede di agire in rivalsa nei confronti degli altri coeredi

per ottenere quanto versato. Rimane invece fermo il principio della **responsabilità pro-quota** per le **altre imposte** (IMU, IVA, TARI, bollo auto).

Per quanto sopra illustrato, è opportuno che il chiamato all'eredità, **prima di accettare, verifichi** se nei confronti del *de cuius* vi siano debiti tributari per i quali opera il regime della responsabilità solidale atteso che, in caso positivo, ove dovesse accettare l'eredità, potrebbe subire un'azione esecutiva sui propri beni o solo sui beni ricevuti, nel caso di accettazione con il beneficio d'inventario, per l'intero importo del debito tributario insoluto. Ne discende che, in caso di debiti tributari rilevanti afferenti le imposte dirette, di registro e di successione, sarebbe opportuno **non accettare l'eredità** o accettare con **beneficio d'inventario**, salvo che, in presenza di testamento, il *de cuius* abbia attribuito i debiti tributari ad altri coeredi.

Naturalmente, ove il chiamato dovesse rinunciare all'eredità, lo stesso non risponderà per i debiti tributari del *de cuius*. Nel caso di accettazione con beneficio d'inventario, invece, l'erede succede nei debiti ereditari, ma ne risponde solo nei limiti dei beni a lui pervenuti.

Diversamente dai debiti tributari, le **sanzioni tributarie**, ma più in generale tutte le sanzioni e le multe, atteso il loro carattere strettamente personale, **non** si trasmettono agli **eredi** ragion per cui essi non sono tenuti al pagamento né delle sanzioni già notificate al *de cuius* né, tanto meno, di quelle non ancora a lui notificate, atteso che il procedimento sanzionatorio si estingue in seguito alla morte dell'autore della violazione.

In merito, infatti, la Corte di cassazione, sezione tributaria, ha chiarito che *“Tale regola appare espressiva del principio della **responsabilità personale**, specificamente codificato nel Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 2; e, a tale riguardo, questa Corte ha ripetutamente affermato che essa afferma un principio di ordine generale, che opera indipendentemente dal fatto che la sanzione sia stata già irrogata con provvedimento definitivo, avendo il legislatore stabilito in modo chiaro che il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica **si estingue con la morte dell'autore** della violazione, alla quale consegue il venir meno dell'interesse dell'Amministrazione finanziaria a resistere all'eventuale ricorso proposto sul punto dal contribuente”* (Cass. 20 ottobre 2022 n. 31013).

Per quanto concerne, invece, la successione nei **crediti fiscali** del *de cuius*, si evidenzia che essi fanno parte dell'**asse ereditario**, ragion per cui si trasferiranno agli eredi secondo le regole successorie. Una menzione a parte occorre a tal proposito riservare alle **detrazioni fiscali** relative a spese sostenute dal *de cuius* in vita e non ancora utilizzate dallo stesso alla data della morte.

In particolare, per quanto concerne le detrazioni relative alle **spese sanitarie** sostenute dal *de cuius*, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di morte del contribuente, le **rate residue** delle spese sanitarie sostenute dal *de cuius* e non ancora detratte dallo stesso, **non** possono essere **portate in detrazione** dagli **eredi**, potendo esclusivamente essere portate in detrazione, in un'unica soluzione, nella dichiarazione dei redditi dagli stessi presentata per conto del *de cuius* medesimo (Risp. AE 6 febbraio 2023 n. 192). Per quanto riguarda, invece, le **spese mediche** sostenute dagli eredi **dopo il decesso** del familiare, l'Agenzia delle Entrate aveva già avuto modo di chiarire che le stesse possono essere portate in **detrazioni pro-quota** dagli eredi che le hanno sostenute (Circ. AE 1° giugno 1999 n. 122/E). Ciò in quanto, secondo la medesima Agenzia delle Entrate, sulla base dei principi civilistici, gli eredi subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi del *de cuius*. Pertanto, dopo il decesso, gli eredi sono tenuti a pagare tutti i debiti del deceduto, ivi comprese le eventuali spese sanitarie. Per tali motivi, secondo il documento di prassi amministrativa, nel caso di specie, sussiste il diritto alla detrazione da parte dell'erede che ha sostenuto le spese ovvero degli eredi relativamente alla quota di spese effettivamente sostenute.

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato che, tra le **spese sanitarie detraibili** da parte degli eredi rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi **dopo** il suo **decesso**, anche se non era un familiare fiscalmente a carico (Circ. AE 14 giugno 2001 n. 55/E). Se le spese sono state sostenute da

più eredi, ognuno di essi beneficerà della detrazione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta. Ne consegue che, nel caso di spese sanitarie sostenute dagli eredi dopo il decesso del familiare, essi potranno portarle in detrazione anche ove il familiare non fosse stato fiscalmente a carico.

Ancora più ampio è, invece, il diritto alla detrazione per le **spese funebri**, per le quali il diritto alla detrazione spetta indipendentemente dalla relazione esistente tra colui che le ha sostenute ed il soggetto deceduto. In effetti, in caso di spese funebri, per le stesse ne è ammessa la detrazione da parte di colui che le ha sostenute anche nell'ipotesi in cui le stesse **non** si riferiscano ad un **familiare**.

Un cenno a parte merita, in tale contesto, la **successione del legatario nei rapporti tributari** pendenti del *de cuius*. Ai sensi dell'art. 756 c.c., infatti, il legatario, a differenza dell'erede, **non risponde** dei debiti del *de cuius*. Tuttavia, anche il legatario può essere chiamato a rispondervi se i creditori hanno il diritto di esercitare l'azione ipotecaria o il diritto di separazione sui beni oggetto di legato. Con riferimento ai debiti tributari, dunque, il legatario può essere chiamato a rispondere ove il bene oggetto di legato sia **gravato da ipoteca** a favore dell'Agente per la riscossione, nei limiti del bene ricevuto. In tal caso, comunque, ove il legatario abbia saldato il debito cui si riferiva l'ipoteca iscritta sul bene ricevuto in legato, subentra nelle ragioni che il creditore aveva contro gli eredi potendo rivalersi sugli stessi. Si evidenzia comunque che, nel caso in cui il legatario è tenuto all'adempimento di un legato obbligatorio o di qualsiasi onere che gli viene imposto dal testatore, egli ne risponde sempre nei limiti del valore della cosa legata, come previsto espressamente dall'art. 671 c.c.. Nel caso di legato, pertanto, appare opportuno che il legatario prima di accettare verifichi se il bene oggetto di legato sia gravato da ipoteca od altre forme di garanzie reali a favore di terzi creditori compresa l'Amministrazione Finanziaria.

Successione mortis causa e detrazioni fiscali per spese di ristrutturazioni edilizie

Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio, come noto, al proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile che abbia sostenuto la spesa, spetta una detrazione fiscale pari ad una quota delle spese sostenute, che varia a seconda della tipologia di immobile, da fruire entro un intervallo di tempo limitato che, ad oggi, è pari a 10 anni.

La **variazione della titolarità dell'immobile** sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, prima che sia trascorso l'intero periodo di fruizione della detrazione, comporta, di norma, il **trasferimento delle quote** di detrazione non fruite. In particolare, come previsto dall'art. 16-bis c. 8 DPR 917/86, «*In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene*».

Nel caso di trasferimento della titolarità dell'immobile oggetto di intervento di recupero edilizio *mortis causa*, quindi, per le spese sostenute dal *de cuius* e non ancora utilizzate in detrazione dallo stesso, alla luce della predetta disposizione normativa, il diritto alla **detrazione si trasferisce agli eredi** a condizione che questi ultimi siano titolari della **detenzione materiale e diretta dell'immobile**. La detenzione materiale e diretta, dunque, prevale sul mero diritto di proprietà e sul possesso. Per quanto concerne il requisito della detenzione, d'altro canto, l'Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto AE 2 ottobre 2025 n. 7, richiamando precedenti documenti di prassi, ha avuto modo di chiarire che «*La detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto degli interventi deve sussistere per l'intera durata del periodo d'imposta di riferimento; pertanto, in tutti i casi in cui l'immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell'anno, l'erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità*». In coerenza con tale chiarimento, «*l'erede non può fruire delle rate di detrazione di*

competenza degli anni in cui non detiene l'immobile direttamente perché, ad esempio, concesso in comodato o in locazione; al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza» (Circ. AE 26 giugno 2023 n. 17/E). Al riguardo, l'Agenzia ha ulteriormente precisato che non è necessario che la detenzione materiale e diretta sussista nell'anno di apertura della successione, quale presupposto essenziale per il trasferimento all'erede del diritto alla detrazione delle rate residue. Alla luce di quanto sopra, se al momento di apertura della successione, nessun erede detiene materialmente e direttamente l'immobile (perché lo stesso è, ad esempio, concesso in comodato o in locazione a terzi), non è possibile detrarre la quota di competenza dell'**anno del decesso**; tuttavia, se nel corso degli anni successivi uno o più eredi acquisiscono la detenzione materiale e diretta dell'immobile (perché, ad esempio, termina il contratto di comodato o di locazione), sarà loro possibile detrarre le eventuali quote annuali residue. Resta comunque necessario che l'erede detenga direttamente l'immobile per l'intera durata del periodo d'imposta di riferimento nel quale intende fruire della detrazione. Pertanto, se uno o più eredi acquisiscono la detenzione materiale e diretta dell'immobile in corso d'anno ed in un momento successivo all'apertura della successione, il diritto alla detrazione delle eventuali quote annuali residue sussisterà solo per i **periodi d'imposta successivi**, nei quali la detenzione materiale e diretta dell'immobile sia mantenuta ininterrottamente dal 1° gennaio al 31 dicembre. Infine, si precisa che – poiché il diritto alla detrazione spetta al solo erede (o ai soli eredi) che mantenga(no) ininterrottamente la detenzione materiale e diretta del bene per l'intero periodo d'imposta – se il **numero di eredi** che detengono materialmente e direttamente l'immobile **varia** da un anno all'altro, anche il diritto alla detrazione deve essere ripartito in maniera consequenziale tra loro in ciascun anno. Naturalmente, se le spese erano state sostenute da entrambi i coniugi, la detrazione segue la quota di spesa imputabile a ciascuno. Qualora, invece, il *de cuius* avesse sostenuto integralmente l'onere, l'erede che assume la detenzione dell'immobile subentra nel beneficio per le rate residue. In caso di **più eredi** che abbiano contestualmente la detenzione materiale diretta dell'immobile, la detrazione spetterà ad ognuno di essi pro-quota.

In conclusione

Alla luce dell'attuale quadro normativo ed interpretativo di riferimento, dunque, possiamo conclusivamente affermare che il diritto alla detrazione delle quote residue delle spese di ristrutturazione edilizia si trasferisce agli **eredi** che abbiano **accettato l'eredità** e che abbiano la **detenzione materiale e diretta** dell'immobile in maniera continuativa per l'**intero periodo di imposta** nel quale intendano fruire della detrazione medesima, non essendo invero necessario che la detenzione sussista nell'anno di apertura della successione.

La detrazione, invece, **non** può essere **riconosciuta**:

- ove il chiamato rinunci all'eredità;
- se l'immobile è concesso in locazione, poiché manca il requisito della detenzione materiale e diretta;
- se il coniuge superstite rinuncia all'eredità pur mantenendo il diritto di abitazione, circostanza che preclude la fruizione delle rate residue;
- se il bene viene successivamente ceduto o donato dall'erede che ne deteneva la disponibilità, con conseguente perdita definitiva del beneficio fiscale.

LA LEGGE ITALIANA SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE: GOVERNANCE NAZIONALE INTEGRATA CON L'AI ACT

La L. 132/2025 introduce la prima disciplina organica italiana sull'intelligenza artificiale, integrando l'AI Act europeo con una strategia nazionale di sviluppo e tutela. Il testo rafforza i principi di trasparenza, supervisione umana e sicurezza. Norme specifiche per sanità, lavoro, PA e giustizia, istituendo una governance nazionale coordinata da AgID e ACN. Si introducono misure di sostegno economico, una disciplina sull'uso dei dati e diritto d'autore e sanzioni penali per abusi tecnologici. La Legge inaugura così il modello italiano di IA.

Scopi e principi della Legge italiana

Con la L. 132/2025, l'Italia diventa uno dei primi Paesi europei ad adottare una disciplina organica sull'intelligenza artificiale, allineata al Reg. UE 2024/1689 (AI Act). Il provvedimento mira a coniugare coerenza europea e sviluppo nazionale, integrando principi di tutela dei diritti fondamentali, promozione dell'innovazione e sicurezza tecnologica. Fin dal suo articolo 1, la Legge stabilisce che ogni disposizione debba essere interpretata in conformità al regolamento europeo, affermando un chiaro principio di coordinamento sistemico. L'obiettivo è costruire una **cornice nazionale** di *governance* che disciplini ricerca, sviluppo ed uso dell'IA, garantendo al contempo trasparenza, responsabilità e centralità della persona.

Sul piano dei **principi generali**, il legislatore estende all'intero ciclo di vita dei sistemi di IA l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali, la proporzionalità, la sicurezza, la non discriminazione e la sostenibilità. L'articolo 3 introduce requisiti di qualità per i dataset di addestramento (correttezza, affidabilità, trasparenza) ed impone la supervisione umana, superando – almeno formalmente – l'approccio “risk-based” dell'AI Act. La Legge afferma, inoltre, la neutralità dell'IA nell'informazione, tutela il pluralismo dei media e la libertà di espressione, rafforza la trasparenza nel trattamento dei dati personali e fissa a 14 anni l'età per il consenso dei minori. Viene poi promossa la **sovranità digitale**, con la previsione che le Pubbliche Amministrazioni privilegino soluzioni che garantiscano la localizzazione dei dati strategici in *data center* nazionali, coerentemente con la strategia cloud italiana.

Gli interventi settoriali

Il Capo II traduce questi principi in disposizioni settoriali. In **ambito sanitario**, la Legge riconosce il diritto del paziente a sapere quando viene utilizzata l'IA, ribadendo che la decisione terapeutica spetta sempre al medico. Viene qualificato come rilevante interesse pubblico il trattamento dei dati sanitari per finalità di ricerca e sviluppo di tecnologie mediche, consentendo l'uso anche di dati sintetici e semplificando le procedure autorizzative. È prevista la creazione di una piattaforma nazionale di IA sanitaria gestita da AGENAS, a supporto di professionisti e cittadini. Nel lavoro, l'IA è promossa per migliorare produttività e sicurezza, ma nel rispetto della **dignità del lavoratore**, con obblighi informativi a carico del datore di lavoro. Un Osservatorio nazionale sull'IA nel lavoro monitorerà l'impatto occupazionale e formativo. Anche per le professioni intellettuali, la Pubblica Amministrazione e la giustizia, la Legge ribadisce la centralità dell'uomo: l'IA può assistere ma non sostituire il professionista od il giudice, cui resta la decisione finale.

La governance istituzionale italiana

Sul piano istituzionale, il Capo III istituisce la Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, coordinata dalla Presidenza del Consiglio ed approvata dal Comitato interministeriale per la transizione digitale. Le due Autorità nazionali per l'IA sono l'Agenzia per l'Italia Digitale (**AgID**), responsabile della promozione e conformità, e l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (**ACN**), cui spetta la vigilanza di mercato e l'attività sanzionatoria. È previsto un Comitato di coordinamento tra AgID, ACN ed il Dipartimento per la trasformazione digitale, sebbene manchi un'autorità specifica per la tutela dei diritti fondamentali, come previsto dall'AI Act. La Legge introduce anche strumenti di **sostegno economico**: sandbox regolamentari per la sperimentazione di sistemi di IA ed un fondo da un miliardo di euro gestito da CDP Venture Capital per investimenti in imprese innovative, oltre a misure per formazione, ricerca e rientro dei talenti italiani.

Le previsioni sul diritto d'autore e le sanzioni penali

Infine, il Capo IV ed il Capo V introducono due novità centrali. In materia di diritto d'autore, la protezione è riservata alle **opere dell'ingegno umano**, escludendo i contenuti generati integralmente da IA, ma riconoscendo tutela alle opere ibride in cui vi sia contributo creativo umano. Si disciplina, inoltre, il *text and data mining* per fini di ricerca, in linea con la normativa europea. Sul piano penale, la Legge inserisce nuove aggravanti per i reati commessi mediante IA ed istituisce il **reato di diffusione di contenuti falsificati o deepfake** (art. 612-quater c.p.), punito con la reclusione fino a cinque anni.

CONTRATTI AI-PROOF: COME REGOLAMENTARE L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEGLI ACCORDI

L'avvento dell'intelligenza artificiale impone una revisione profonda della contrattualistica tradizionale. Analizziamo, quindi, come rendere gli accordi "AI-proof", cioè capaci di regolare in modo chiaro responsabilità, trasparenza e conformità alle nuove norme europee ed italiane. Vengono esaminate le principali tipologie di contratti coinvolti — licenze software, servizi cloud e sviluppo AI — e le clausole essenziali per prevenire rischi legali e tecnici.

Il nuovo quadro normativo

Con l'approvazione dell'**AI Act** (Reg. UE 2024/1689), l'Unione Europea introduce la prima cornice giuridica organica sull'intelligenza artificiale. La legge italiana di attuazione — la cosiddetta "**legge AI**" entrata in vigore il 10 ottobre 2025 — completa il quadro, prevedendo autorità di vigilanza, sanzioni e meccanismi di certificazione.

Il principio guida è il **risk-based approach**: a seconda del rischio associato al sistema AI (minimo, limitato, alto o inaccettabile), cambiano obblighi e responsabilità. Per i fornitori ed utilizzatori di AI "ad alto rischio" (es. in ambito HR, sanitario, bancario), è necessario garantire trasparenza, tracciabilità, qualità dei dati, supervisione umana ed audit periodici.

Tipologie contrattuali coinvolte

I sistemi di AI possono essere disciplinati da diverse **categorie contrattuali**, spesso sovrapposte:

- Contratti di **licenza software**: regolano i diritti d'uso dei modelli e delle piattaforme AI. Occorre chiarire se l'AI sia "proprietaria", "open source" o basata su modelli esterni.

- Contratti di **servizi digitali o cloud**: l'AI è spesso erogata "as-a-service" (AIaaS), con clausole di disponibilità, SLA, sicurezza ed aggiornamenti continui.
- Contratti di **sviluppo e training**: quando il fornitore addestra o personalizza un modello su dati del cliente, si pongono questioni di proprietà intellettuale, riservatezza e riutilizzo dei dataset.
- **Accordi** di integrazione o partnership tecnologiche: regolano la cooperazione tra aziende nel co-sviluppo o co-sfruttamento di soluzioni AI.

Ognuna di queste tipologie ha le sue particolarità, ma è possibile individuare alcuni principi comuni che dovrebbero essere seguiti nel momento in cui si stipula un contratto che ha ad oggetto un sistema di intelligenza artificiale.

Le clausole chiave di un contratto AI-Proof

Un contratto "AI-proof" deve essere progettato per resistere all'incertezza tecnologica e garantire conformità con le disposizioni normative.

Le **clausole** più rilevanti includono:

- **definizione e scopo** dell'AI: specificare chiaramente quale parte del servizio utilizza algoritmi di intelligenza artificiale, con quale finalità e grado di autonomia;
- **responsabilità e supervisione umana**: indicare chi monitora le decisioni dell'AI e come si interviene in caso di errore o bias;
- **conformità normativa**: richiedere la dichiarazione di conformità all'AI Act e alle norme nazionali, con obbligo di aggiornamento periodico. Per i sistemi di AI generativa è necessario che il sistema implementi strumenti di *watermarking* dei contenuti generati;
- **audit e trasparenza**: prevedere l'accesso a log, documentazione tecnica e report di valutazione dei rischi per i sistemi ad alto rischio;
- **proprietà intellettuale** e dati: disciplinare la titolarità di modelli addestrati su dati del cliente e dei risultati generati, ed eventualmente stabilire regole per il riutilizzo dei modelli così addestrato;
- **qualità dei dati**: imporre garanzie sulla provenienza, anche in termini di proprietà intellettuale, e non discriminazione dei dataset.
- **limiti d'uso e sicurezza** informatica: vietare l'utilizzo dell'AI per finalità non autorizzate o contrarie alla legge e prevedere misure di cybersecurity;
- rispetto delle disposizioni **privacy**: se i sistemi sono destinati a trattare dati personali, devono essere inserite clausole relative al rispetto dei principi di privacy by design e by default del GDPR.

Un approccio strategico per imprese e professionisti

Le imprese devono iniziare a trattare l'AI come un **asset contrattuale** e regolamentato, non come un semplice strumento tecnico. Ciò significa:

- **mappare** i sistemi AI utilizzati e la loro classificazione di rischio;
- integrare fasi di due diligence nei processi di **procurement**;
- formare giuristi, tecnici e manager sulla gestione contrattuale dell'AI (**alfabetizzazione**);
- predisporre **template contrattuali** aggiornati, modulari ed adattabili all'evoluzione normativa.

Anche i professionisti devono integrare tale approccio nella loro attività, potendo offrire però un valido supporto per la **governance dei contratti** che hanno ad oggetto sistemi di intelligenza artificiale, ciò non solo per evitare sanzioni, ma anche per accrescere la fiducia e l'accountability tra chi sviluppa i sistemi di intelligenza artificiale e chi li utilizza.

DIPENDENTE CESSATO ED APERTURA DI PARTITA IVA IN “FORFETTARIO”

Ex dipendente ha cessato il rapporto di lavoro dipendente a luglio 2025, percependo nello stesso anno un reddito da lavoro dipendente superiore a 35.000 €. Intende aprire partita IVA nel 2025, adottando il regime forfettario, per svolgere la medesima attività esercitata come lavoratore dipendente (consulenza e gestione di risorse umane), ma esclusivamente con committenti diversi dall'ex datore di lavoro. Nel 2024 aveva percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 30.000 €. Può accedere al forfettario già dal 2025?

Occorre rilevare che è possibile aprire la partita IVA in regime forfettario nello **stesso anno** in cui si è cessato un rapporto di lavoro dipendente, ma occorre considerare le situazioni che si possono prospettare che impediscono l'accesso.

Per poter accedere al regime forfettario nell'anno di cessazione del rapporto di lavoro dipendente è necessario **verificare**:

- il limite di **reddito** da lavoro dipendente percepito nell'anno precedente, che non deve superare i 30.000 euro (35.000 euro solo per il 2025);
- la causa ostativa relativa alla **prevalenza dell'attività** verso l'ex datore di lavoro.

Tuttavia, questa causa ostativa non opera se il rapporto di lavoro è cessato. Quindi, se il **rapporto** di lavoro è **terminato**, il superamento della **soglia di reddito** da lavoro dipendente nell'anno precedente non impedisce l'accesso al regime forfettario.

Nel caso in esame, tuttavia, se si è compreso correttamente il quesito, il dipendente nel corso del **2024** era “in forza” ancora, poiché è cessato nel corso del 2025 ed ha **superato il reddito** massimo previsto nel citato anno (2024), aspetto che **non** consentirebbe di accedere al **regime forfettario**.

RICEVIMENTO DI SCHEMA D'ATTO E POSSIBILITÀ PER IL CONTRIBUENTE

Ho ricevuto uno schema di atto a fronte di un avviso di accertamento per operazioni IVA inesistenti dall'Agenzia delle Entrate (periodo d'imposta 2019). Lo schema di atto ricevuto è da considerare come atto impositivo? Se non lo è, posso presentare un'integrativa per ottenere uno sconto sulle sanzioni?

La Corte Costituzionale ha riconosciuto che la mancata previsione nell'ordinamento tributario, di un generale diritto al contraddittorio endoprocedimentale conduce a dubitare della legittimità costituzionale degli assetti normativi e, con ciò, ha compiuto un forte richiamo al Legislatore affinché ponesse rimedio ad una situazione divenuta “ormai distonica rispetto all'evoluzione del sistema tributario” (C. Cost. 21 marzo 2023 n. 47). È stato, quindi, introdotto l'art. 6-bis Statuto del Contribuente, il quale disciplina le modalità attraverso le quali il Fisco deve procedere ad interloquire con il contribuente,

allorché intenda procedere all'emissione di un atto lesivo della sfera patrimoniale e giuridica di quest'ultimo: è oggi previsto che l'emissione di un atto impositivo autonomamente impugnabile sia **preceduta** da un momento di confronto che trova avvio con la notificazione dello “**schema d'atto**”. Si tratta di documento che ricalca i possibili contenuti dell'atto impositivo e che illustra i **motivi** della **contestazione** e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

In relazione ad esso, il contribuente ha a disposizione un ampio ventaglio di **possibilità**, quali:

- **ravvedimento operoso** (con riduzione delle sanzioni ad 1/6 del minimo);
- instaurazione del procedimento di **accertamento con adesione**;
- **accesso agli atti** del procedimento amministrativo;
- formulazione di **osservazioni difensive**.

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

ICI SU AREE EDIFICABILI: QUANDO LA DICHIARAZIONE NON È DOVUTA

L'imponibilità ai fini ICI dei terreni edificabili sorge con la semplice adozione dello strumento urbanistico, a prescindere dagli atti attuativi. Inoltre, non sussiste obbligo dichiarativo a carico del contribuente se il Comune, autore della pianificazione, è già a conoscenza della variazione. La pronuncia, pur riferita all'abrogata ICI, mantiene piena rilevanza sistematica, dato che l'attuale disciplina IMU riproduce quasi integralmente quella dell'Imposta Comunale sugli Immobili, sia nella nozione di area edificabile, sia per gli adempimenti dichiarativi.

(Cass. 7 ottobre 2025 n. 26921)

IMU: PREVALE L'URBANISTICA SULLA RENDITA CATASTALE ZERO

L'IMU è dovuta sulle aree urbane anche se prive di rendita, a condizione che il Piano Regolatore le qualifichi come fabbricabili. Il principio cardine è la prevalenza della destinazione urbanistica sulla classificazione catastale. Respinta anche l'esenzione per pertinenzialità se l'asservimento non è oggettivamente irreversibile.

(Cass. 3 ottobre 2025 n. 26673)

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DI ASD PER I DEBITI TRIBUTARI

Le obbligazioni assunte dai rappresentanti di un'associazione possono essere soddisfatte prima con il fondo comune dell'associazione. Qualora il fondo comune non risulti sufficiente, i rappresentanti che hanno agito per l'associazione rispondono personalmente e solidalmente. La responsabilità, quindi, riguarda solo gli atti compiuti nell'ambito dei poteri conferiti dall'associazione. La solidarietà, invece, consente al

creditore di chiedere l'adempimento ad uno o più rappresentanti, senza dover coinvolgere tutti.

(Cass. 29 settembre 2025 n. 26317)

LA RINUNCIA AL TFM DETERMINA SOPRAVVENIENZA ATTIVA SOLO CON ATTO CERTO ED ESPRESSO

Se l'indennità di fine mandato è prevista da un atto certo, la rinuncia dell'amministratore deve essere espressa o risultare da comportamenti inequivoci, non dalla semplice inerzia. La rinuncia elimina la passività e genera una sopravvenienza attiva imponibile. Il periodo di tassazione coincide con l'anno in cui la rinuncia si considera intervenuta.

(CGT II Lombardia 24 settembre 2025 n. 2064)

ECOBONUS: NATURA NON PERENTORIA DELLA COMUNICAZIONE ALL'ENEA

La tesi più convincente ritiene che la tardiva comunicazione all'ENEA oltre i 90 giorni non comporti automaticamente la perdita dei benefici fiscali, in assenza di una specifica norma che lo preveda. Il termine avrebbe natura ordinatoria e non perentoria. La decadenza dai benefici può avvenire solo se espressamente stabilita dalla legge.

(CGT secondo grado Lombardia 2 ottobre 2025 n. 2138)

ESENZIONE IMU PER GLI ALLOGGI SOCIALI

Lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) può invocare l'esenzione IMU per gli alloggi sociali destinati a soddisfare il fabbisogno abitativo delle classi meno abbienti, in coerenza con il suo ruolo istituzionale.

(Cass. 8 ottobre 2025 n. 27020)

IL PAGAMENTO DELLA FATTURA NON È REQUISITO PER LA DETRAZIONE IVA

Per esercitare il diritto alla detrazione IVA a monte, sono essenziali solo due requisiti, ferma l'esistenza del presupposto impositivo: l'esigibilità dell'imposta ed il possesso di una fattura o documento equivalente. Il mancato o l'avvenuto pagamento dell'importo al fornitore non è un requisito per la detraibilità, a meno che l'operazione non sia dimostrata come fraudolenta.

(Cass. 11 ottobre 2025 n. 27238)

IMPATRIATI: STOP ALL'ESTENSIONE AI NON ISCRITTI AIRE

Devono essere esclusi dalla possibilità di esercitare l'opzione coloro che non sono stati iscritti all'AIRE nel periodo di permanenza all'estero ed i cittadini extracomunitari, anche se beneficiari del regime speciale per i lavoratori impatriati.

(CGT secondo grado Lombardia 13 ottobre 2025 n. 2279)

SCADENZE DEL MESE

Scadenze dal 16 al 31 ottobre 2025

16 OTTOBRE	▪ 770 semplificato: ritenute settembre 2025 ▪ Accise di settembre: versamento ▪ Imposta sugli intrattenimenti: versamento per attività di settembre ▪ Imposta sulle transazioni finanziarie di settembre (Tobin tax): versamento ▪ IVA di settembre: versamento ▪ Lavoro dipendente: versamento contributi INPS di ottobre ▪ Locazioni brevi: versamento ritenute di settembre ▪ Ritenute effettuate a settembre: versamento ▪ Ritenute sui dividendi III trimestre: versamento ▪ Split payment: versamento IVA di settembre
27 OTTOBRE	▪ Modello 730 integrativo: presentazione all'Agenzia delle Entrate (AE) ▪ Trasmissione INTRASTAT: operazioni di settembre o del terzo trimestre
28 OTTOBRE	▪ PREU (prelievo erariale unico): III acconto settembre-ottobre (V periodo contabile)
30 OTTOBRE	▪ Imposta di bollo su assegni circolari: dichiarazione III trimestre 2025
31 OTTOBRE	▪ Consolidato: esercizio dell'opzione ▪ Credito IVA III trimestre: rimborso o compensazione ▪ Certificazione Unica con redditi per cui non è possibile utilizzare la precompilata o con redditi esenti ▪ Imposta di bollo virtuale su assegni e vaglia in forma libera: versamento V rata

	▪ Imposta sulle assicurazioni: premi ed accessori incassati a settembre ▪ INTRA 12: acquisti intra UE registrati ad agosto ▪ IRAP: esercizio dell'opzione ▪ Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi benzina e gasolio: settembre e III trimestre 2025 ▪ Modello 770/2025: invio ▪ Modello IRAP: presentazione all'AE ▪ Modello Redditi ENC: presentazione all'AE ▪ Modello Redditi PF: presentazione all'AE ▪ Modello Redditi SC: presentazione all'AE ▪ Modello Redditi SP: presentazione all'AE ▪ Operatori finanziari: comunicazione anagrafe tributaria settembre ▪ Regime transfrontaliero di franchigia IVA: comunicazione III trimestre 2025 ▪ Registro locazioni stipulate o decorrenti 1° ottobre: versamento ▪ SIIQ e SIINQ: adesione al regime opzionale ▪ Tassazione per trasparenza: esercizio dell'opzione ▪ <i>Tonnage tax</i>: esercizio dell'opzione ▪ Vendite a distanza (e-commerce): dichiarazione IVA IOSS e pagamento IVA di settembre ▪ Vendite a distanza (e-commerce): dichiarazione IVA OSS non UE e pagamento dell'IVA del III trimestre ▪ Vendite a distanza (e-commerce): dichiarazione IVA OSS UE e pagamento dell'IVA del III trimestre
--	---

Scadenze dal 1° al 15 novembre 2025

10 NOVEMBRE	▪ Modello 730 e Modello 730-3 integrativo: consegna al contribuente ▪ Modello 730 integrativo: invio telematico all'AE
15 NOVEMBRE	▪ ASD: annotazione corrispettivi e proventi di ottobre ▪ Documento riepilogativo fatture inferiori ad € 300 emesse ad ottobre: registrazione ▪ ENC: annotazione corrispettivi e proventi di ottobre ▪ Fatture differite: cessioni di ottobre

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

